

N. 03179/2014REG.PROV.COLL.
N. 04836/2013 REG.RIC.
N. 00857/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4836 del 2013, proposto da:

Sabina Ilaria Tatò, rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, 6;

contro

Università degli studi di Bari, in persona del rettore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Carbonara e Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

nei confronti di

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2014, proposto da:

Sabina Ilaria Tatò, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Lofoco e Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Università degli Studi di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4836 del 2013:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I, 3 maggio 2013, n. 672, resa tra le parti, concernente il dichiarato difetto di giurisdizione in relazione a risoluzione contratto di formazione specialistica;

quanto al ricorso n. 857 del 2014:

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I, 19 dicembre 2013, 1718, resa tra le parti, il dichiarato difetto di giurisdizione in relazione a risoluzione contratto di formazione specialistica.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Lofoco e Loizzi.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa Sabina Ilaria Tatò, medico specializzando in medicina dello sport, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia il decreto 15 novembre 2012, n. 5443 con il quale il Rettore dell'Università di Bari ha risolto il contratto di formazione specialistica stipulato in data 20 marzo 2008 tra la ricorrente, l'Università degli studi di Bari e la Regione Puglia, con annullamento della carriera scolastica percorsa e degli esami di profitto sostenuti.

Il provvedimento è stato motivato sul presupposto dell'avvenuto svolgimento di prestazioni di natura libero-professionale, incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 5 del contratto di formazione specialistica, e agli artt. 5, comma 1, d.lgs. 257 del 1991 e 40, comma 1, d.lgs. 368 del 1999, e della contemporanea frequenza da parte della ricorrente del master universitario di I livello in e-government e management della pubblica amministrazione.

2. Con la sentenza 3.5.2013, n. 672 il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

La disciplina del contratto in questione è contenuta nell'art. 37 del D.P.R. 368/1999, secondo il quale "all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, (...). Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il

contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti”.

Dopo aver individuato le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, tra cui la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, richiamata nel caso di specie, la norma precisa, al comma 7, che “le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”.

Anche prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, si è espressa concordemente nel ritenere che l'ammissione alla specializzazione instaura un rapporto con finalità soprattutto didattiche, di tal che nel rapporto con l'amministrazione prevale l'aspetto formativo.

Ne consegue che le eventuali controversie afferenti il rapporto dell'Università con gli specializzandi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario non specializzato, non essendo inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né tra le ipotesi di c.d. parasubordinazione (Cassazione civile, sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6089; 12 giugno 1997, n. 5300; C.d.S., sez. V, 17 marzo 1997 n. 255).

La norma citata si pone quindi in continuità con tale orientamento, affidando espressamente al giudice ordinario la cognizione sul complesso di tali rapporti; al rinvio alle disposizioni del d.lgs. 80 del 1998, oggi abrogato e in parte confluito nel d.lgs. 165 del 2001, deve essere attribuito, infatti, valore ricognitivo e non costitutivo con riferimento al riparto di giurisdizione, proprio alla luce della espressa disposizione già contenuta nell'art. 37.

In ogni caso, quand'anche il rapporto dovesse essere qualificato come pubblico impiego, così interpretando il rinvio alla relativa disciplina (contenuta nel d.lgs. 80 del 1998 e poi trasposta nel d.lgs. 165 del 2001) operato dalla disposizione in esame, sussisterebbe comunque la giurisdizione del giudice ordinario specializzato in materia di lavoro, come stabilito dall'art. 63 d.lgs. 165/2001.

3. Con sentenza 19 dicembre 2013, n. 1718, pronunciata in forma semplificata, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso n. 1460/2013 R.G. con il quale era stata impugnato il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari 30 luglio 2013, n. 3306, con il quale venivano annullati a tutti gli effetti di legge la carriera scolastica percorsa dalla dott.ssa Ilaria Sabina Tatò e gli esami di profitto sostenuti.

La sentenza ha confermato il difetto di giurisdizione dichiarato con la precedente sentenza n. 672 del 3 maggio 2013 perché nella fattispecie oggetto di quel giudizio non v'erano elementi per discostarsi dall'orientamento espresso nella sentenza n. 672 del 2013, orientamento confermato, sia pure in sede cautelare, dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3258 del 2013.

4. Entrambe le sentenze sono state impuginate dalla dott.ssa Tatò con i ricorsi indicati in epigrafe, che vanno riuniti, ex art. 70 del Cod. proc. amm., in quanto proposti dal medesimo ricorrente e aventi ad oggetto atti della medesima serie procedimentale.

5. Essi sono infondati in quanto, come già deciso in sede cautelare, il dato testuale della norma (art. 37, comma 7, del d.P.R. n. 369 del 1999), la quale espressamente prevede che "le eventuali controversie sono devolute

all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80", esclude senza ombra di dubbio la giurisdizione del giudice adito.

Tutte le censure formulate con i ricorsi in esame attengono allo svolgimento del rapporto, sul quale dovrà pronunciarsi il giudice ordinario innanzi al quale la ricorrente potrà riassumere i giudizi.

Il collegio poi non può non sottolineare come non emerga alcun profilo di incostituzionalità della norma che attribuisce la cognizione di quel contenzioso al giudice ordinario piuttosto che amministrativo.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previa riunione dei ricorsi in appello, come in epigrafe proposti n. 4836 del 2013 e n. 857 del 2014, definitivamente pronunciando su di essi, li rigetta.

Condanna la ricorrente dott.ssa Sabina Ilaria Tatò al pagamento in favore dell'Università degli studi di Bari, in persona del rettore *pro tempore*, della somma di € 2.000,000 (euro duemila/00) per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)